



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica D'INSEIZIONE del 13/10/2011

Deliberazione n. 126

OGGETTO:

Tribunale di Messina. Causa "Filloramo Rosaria/Provincia. Sent. 452/08 Riconoscimento della Somma di € 133.975,66 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'194 lettera A) del D. lgs. N.267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno TREDDICI del mese di OTTOBRE nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	X
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI Rando Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi		X
23) GULLOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARELLO Antonino		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino		X
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

9 14

Totale n.

19 25

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio FIORE
Partecipa il Segretario Generale av. Anna Maria TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

1° Dipartimento 3° Ufficio Dirigenziale 1^ U.O. " Legale e Contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott. Antonino Calabrò

Proposta

PREMESSO che con sentenza n. 452/08, resa il 18/02/2007, e notificata in forma esecutiva il 20 maggio 2008, il Tribunale di Messina - decidendo il giudizio promosso da Filloramo Rosaria con citazione notificata il 6 dicembre 2000, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da una sua proprietà, sita in Massa San Giovanni del Comune di Messina, causati, a suo dire, dal dilavamento della acque provenienti dalla limitrofa S.P. in seguito della realizzazione di una barriera di sicurezza - ha condannato la resistente Provincia al risarcimento in forma specifica, consistente: 1) nella realizzazione di un muro di sostegno in c.a. su fondazioni profonde (pali trivellati) a valle del fabbricato attoreo ...2) nel ripristino del muro di contenimento posto a valle dell'edificio e della porzione dei terrazzamenti elisi. 39 nel ripristino della facciata principale dell'edificio.49 nella sistemazione dei terrazzamenti a monte del fabbricato, condannandola altresì al risarcimento per equivalente pari a € 27.637,80 per il reimpianto e mancati redditi dell'oliveto, con rivalutazione a far data dall'evento lesivo e interessi legali sulla somma via via rivalutata, oltre spese legali;

VISTA la nota 1339/7°/1° del 22.05.09, con cui il 7° dipartimento 1° U.D., in riscontro alla trasmissione della sentenza in oggetto e con particolare riferimento alla voce di condanna in forma specifica, rilevate le problematiche connesse con la realizzazione dei lavori, suggerisce di esplorare la sussistenza di possibilità transattive;

VISTA la nota n.3765/4°/1° del 26.11.09, nella quale in relazione alle opere da eseguire in dipendenza della sentenza in esame, le somme stimate sulla base del computo metrico aggiornato al "nuovo prezzario regionale per le opere pubbliche della Regione Siciliana- anno 2009" ammontano a € 81.350,84 IVA compresa, salvo altri oneri (spese tecniche, imprevisti, oneri per discarica) " sulla quale "qualora i lavori fossero appaltati dall'Amministrazione si potrebbe economizzare un ribasso valutabile intorno al 20% - "25%" e che quell'Ufficio "non dispone di risorse per l'esecuzione dei succitati lavori";

VISTA la nota n. 1627/4°/1° del 21 giugno 2011 di precisazione e quantificazione degli oneri accessori;

CONSIDERATO che conseguentemente in luogo del risarcimento in forma specifica, previa quantificazione dei costi dei lavori posti a carico della Provincia, può corrisponderci a controparte la somma equivalente;

VISTA la raccomandata del 20 febbraio 2009 con cui il Prof. Avv. Antonio Saitta, Legale di controparte, quantifica in € 161.974,17 l'intero ammontare del risarcimento (in forma specifica e per equivalente) includendo le spese legali liquidate in sentenza e quelle successive;

VISTA la successiva nota dello stesso Legale, sottoscritta per adesione dall'attrice Signora Rosaria Filloramo, con cui si comunica la disponibilità ariceversi a stralcio la complessiva somma di € 150.000,00;

RILEVATO che la quantificazione del dovuto così come elaborata nelle prefate note da controparte non appare condivisibile;

VISTI i conteggi elaborati dall'Ufficio proponente e qui di seguito riportati: Risarcimento in for.

Spec. € 81.350,84 - 20% =	€ 65.080,68	(computo metrico U.T.)
Oneri access. (spese tec., oneri discarica, imprevisti.) 10%	€ 6.508,00	
Risarcimento per equivalente	€ 27.637,80	
Rivalutazione 31.12.96 - 18.02.07	€ 6.305,07	
Interessi su € 27.673,80 via via rivalutata	€ 9.907,24	
Interessi 19.02.07 - 16.03.11	€ 4.115,68	
Diritti e onorari liq. in sent	€ 3.000,00	
Spese gen. Su detta 12,50%	€ 375,00	
C.P.A. 4%	€ 135,00	
IVA 20%	€ 702,00	
Spese liq. in sent.	€ 300,00	
Spese consulenza tecnica	€ 9.548,52	
Dir. successivi (nota 20.02.09)	€ 289,00	
c.p.a 4% su detta	€ 11,56	
IVA 20 % su € 300,56	€ 60,11	
TOTALE	€ 133.975,66	

CONSIDERATO ancora che le somme come sopra individuate devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:


PRENDERE atto della sentenza n.452/08 del Tribunale di Messina notificata il 20.05.08;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € 133.975,66;

PRELEVARE la complessiva somma di € 133.975,66 dalla determinazione n.199/06 che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

IL Responsabile dell'U.O.



IL DIRIGENTE



IL PRESIDENTE

On.le Avv. Giovanni Cesare Ricevuto



Allegati:

- 1) Sent. n° 452/08
- 2) Nota 7/1° n° 1339 del 22/05/09
- 3) Nota 4/1° n° 3765 del 26/11/09
- 4) Nota 4/1° n° 1627 del 21/06/11
- 5) Note Avv. Antonio Saitta
- 6) Conteggi re Mida

4

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, prima di porre in discussione la soprascritta proposta di deliberazione, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio. Non registrando alcuna richiesta di intervento, invita i Consiglieri a prenotarsi per dichiarazione di voto.

Il Consigliere Francesco ANDALORO interviene per dichiarazione di voto esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene per tutte le proposte relative ai debiti fuori bilancio, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere Giuseppe GALLUZZO nel dichiarare il voto favorevole del gruppo cui appartiene, rileva la necessità di attivare un iter procedurale di rivalsa nei confronti di chi ha generato l'azione debitoria. Inoltre, chiede all'Assessorato un rendiconto della cause vinte o perse dalla Provincia.

Il Consigliere Antonino SUMMA dichiara che su tutte le proposte di deliberazione inerenti i debiti fuori bilancio di cui alla lett. A) dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 voterà favorevolmente purché le stesse siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Auspica infine per il futuro che vi sia una buona programmazione e razionalizzazione della spesa al fine di evitare la creazione di debiti fuori bilancio anche per spese irrисorie.

Concluse le dichiarazioni di voto, **il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, con l'assistenza degli Scrutatori Francesco Rella, Maurizio Palermo e

Salvatore Cali, pone in votazione per alzata e seduta la soprascripta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	19
CONSIGLIERI VOTANTI:	17
FAVOREVOLI:	16
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	2 (A.Calabrò, Vicari)
Non validi:	==

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi

29 GIU. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi

29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRES. NCTA

MESSINA, 5/7/11

IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. TO SACRATORE V. TORIO FIORE

Il Segretario Generale

F. to GIUSEPPE GALUZZO

F. to ANNA MARIA TRIPOLI

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

30 OTT. 2011

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici
giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di
controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge
Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi 27 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Numero: 452/2008

Pratica: filloramo rosaria (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 43.886,11
2. Importo lordo comprese le spese: € 43.886,11
3. Data da cui decorrono gli interessi: 19-02-2007
4. Data finale del calcolo degli interessi: 16-03-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

N.B.: Indici ISTAT e tassi non aggiornati alla data del conteggio**SITUAZIONE CONTABILE AL 16-03-2011**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 43.886,11	L. 84.975.358
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 4.115,68	L. 7.969.059
Rivalutazione totale maturata (dal 19-02-2007 al 16-03-2011)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 4.115,68	L. 7.969.059
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 48.001,79	L. 92.944.417

di cui:

Capitale = 43.886,11 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 4.115,68

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

COPIA

psip.30 un.

20 MAG 2008
1° DIPARTIMENTO 4° U.D.
Camp

TRIBUNALE DI MESSINA



URGENZA

N° 452/08
N° 3367/00
N° 3031
N° 596
Sent. R.G. Cron. Repertorio
scritto a ruolo il 2000
Termine Deposito memoria
Pubbl 6/3/08
COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina I Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario Avv. Carolina La Torre ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3367/2000 Ruolo Gen., vertente

n. Loranella 29-08-960
TRA
FILLORAMO ROSA, elettivamente domiciliata in Messina, via F.

Bisazza n. 14 presso lo studio del Prof. Avv. Antonio Saitta che la rappresenta
e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

- Attrice -

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente
e legale rappresentante "pro tempore" elettivamente domiciliata in Messina
via Del Vespro n. 57 presso lo studio dell'Avv. Alessia Giorgianni che la
rappresenta e difende giusta procura in atti *80002460835*

- convenuta -

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

CONCLUSIONI:

Per l'attrice: come da atti e verbali di causa

Per la convenuta: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 06.12.2000, la sig.ra Filloramo
Rosaria conveniva in giudizio la Provincia Regionale di Messina esponendo: -
di essere proprietaria di un terreno sito nel Comune di Messina, Villaggio
Massa San Giovanni, cteso Ha 02.23.20 e censito al N.C.T. al foglio di
mappa 33. particelle 44, 101, 108, 109, 110, 111, 115, 116 e 118, coltivato a
vigna, uliveto e alberi da frutto; -che su tale terreno è stata edificata
dall'attrice, su di un rudere preesistente, una casa colonica; -che tale
immobile si sviluppa su due piani presentando un corpo principale destinato
ad abitazione e magazzini ed un corpo secondario a servizi; -che a monte di
tale fondo c'è il tracciato della strada provinciale che unisce i villaggi collinari
di Massa S. Giovanni - Massa S. Lucia; -che la Provincia Regionale di

PROVINCIA REGIONALE
- MESSINA -
20 MAG 2008
Prot. N. *16346*

2297/131
22 MAG. 2008

TRIBUNALE DI MESSINA



Messina ha eseguito alcuni lavori su tale strada ed in particolare una barriera di sicurezza mediante posa di alcuni blocchi di cemento, intervallati tra di loro ed uniti da elementi tubolari in ferro collegati alla base da un cordolo di cemento; -che la presenza di questo parapetto fa sì che, in occasione di ogni evento meteorico, le acque di scorrimento si incanalino all'interno della sede stradale per poi riversarsi nel tornante posto al piede del rettilineo e da lì nei fondi sottostanti la strada provinciale quale quello dell'attrice; che l'assenza di opere di regimentazione a monte, sulla strada provinciale, ha determinato e determina quindi il ruscellamento di notevoli volumi idrici sul fondo per cui è causa, in coincidenza con ogni precipitazione piovosa; -che in occasione dell'alluvione che ha interessato la zona in causa nel 1996, si è verificata una prima grossa frana che ha comportato la distruzione di muri paraterra, interessando 3 terrazzamenti, la distruzione di 15 piante di ulivo, nonché ha determinato numerose crepe nel fabbricato colonico, compromettendo l'intera stabilità dell'edificio con conseguente pericolo di crolli.

L'attrice chiedeva, pertanto, l'integrale risarcimento dei danni provocati al terreno di sua proprietà sito nel Comune di Messina, Villaggio Massa San Giovanni, derivanti dalla mancata realizzazione di opere di regimentazione delle acque piovane lungo la strada provinciale Massa San Giovanni - Massa S. Lucia, con interessi e rivalutazione monetaria.

L'Amministrazione convenuta si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del tribunale adito, e nel merito sostenendo l'eccezionalità dell'evento alluvionale e la mancanza, nella strada in oggetto, di un pericolo evidente derivato dallo scolo delle acque.

Nelle more del giudizio, in virtù dell'aggravarsi delle lesioni tali da compromettere la stabilità complessiva del fabbricato, l'attrice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui chiedeva all'Amministrazione convenuta di eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere ed i lavori necessari al fine di evitare il pericolo di crolli dell'immobile nonché tutte le opere necessarie per impedire che dalla strada provinciale derivino ulteriori danni per il fondo.

Pertanto, con ordinanza 1 febbraio 2002 il Giudice ordinava alla Provincia regionale di Messina la realizzazione di 2 cunette, come descritte alle pagine 11 e 12 della relazione di consulenza a firma Ing. Santi Mangano



depositata il 28 novembre 2001, nonché disponeva nuovo sopralluogo tecnico al fine di verificare lo stato dell'edificio, l'evoluzione del fenomeno fessurativo indicando gli interventi di consolidazione necessari e tecnicamente idonei.

All'udienza dell'11 maggio 2006 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente sull'eccezione di giurisdizione.

Deve rilevarsi che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per assetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*" (Cass. civ., Sez. un., 14 gennaio 2005, n. 599).

Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni che si assumono derivati alla proprietaria dei fondi in questione dall'infiltrazione di acque piovane scorrenti su strade e da queste defluenti sui fondi stessi esula dalla speciale competenza del giudice amministrativo, in quanto riguarda la violazione del principio generale del *neminem laedere*: con essa, infatti, si deduce la responsabilità dell'Amministrazione convenuta per fatto illecito in relazione alla colposa inosservanza delle cautele necessarie a non mettere in pericolo l'incolumità dei beni privati.

21

TRIBUNALE DI MESSINA



Pertinente e condivisibile è l'orientamento giurisprudenziale menzionato da parte attrice secondo cui la giurisprudenza amministrativa "la pretesa sostanziale diretta alla rimozione del danno (da effettuarsi a mezzo della esecuzione dei lavori necessari ad incanalare le acque piovane) che deriva ad una proprietà privata dalla cattiva esecuzione o manutenzione di un'opera pubblica [...] riguarda rapporti di diritto privato tra proprietari (e, segnatamente, tra le proprietà pubblica e privata, localizzate sul territorio) riconducibili nello schema della responsabilità extracontrattuale devoluta al giudice ordinario" (T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 30 aprile 2005, n.287; cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 22 settembre 2001, n. 4980; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 31 marzo 2004, n. 858).

Deve concludersi che, non vertendosi in nessuna delle materie o submaterie nelle quali della questione del risarcimento del danno causato dal comportamento lesivo della P.A. debba conoscere il giudice amministrativo in sede esclusiva, stante l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80/98, come sostituito dall'art. 7 della L. n. 205/2000, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Sostiene la Provincia convenuta, di non aver ritenuto per la strada in oggetto necessaria la costruzione di un canale di scolo, non essendovi presente al riguardo nessuna situazione di pericolo evidente ed essendo i danni addebitabili ad eventi naturali di portata eccezionale.

Occorre ricordare, però, come condivisibilmente dedotto da parte attrice che, "la discrezionalità - e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario - dei criteri e dei mezzi con cui la pubblica amministrazione realizza e mantenga un'opera pubblica (netta specie, una strada provinciale dalla quale era tracimata acqua in misura tale da danneggiare un immobile frontista) trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all'inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi" (Cass. civ., Sez. III, 9 ottobre 2003, n. 15061) e, pertanto, "deve a Questo riconoscersi azione

Q 1

TRIBUNALE DI MESSINA



risarcitoria davanti al giudice ordinario, vertendosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto soggettivo" (Cass. civ., Sez. III, 16 giugno 1998, n. 5980 e 28 aprile 1997 n. 3631).

Se le opere pubbliche devono essere eseguite in modo tale da non costituire pregiudizio per i beni di terzi e se la strada provinciale di cui si discute, e le sue pertinenze (in particolare i parapetti) sono stati costruiti in modo tale da non essere in grado da fare adeguatamente defluire tutte le acque insistenti sulla stessa (da qualsiasi parte provengano) e quindi da costituire fonte di danno per i fabbricati esistenti ai suoi lati, *"è palese che sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario"* (Cass. civ., Sez. III, 9 ottobre 2003, n. 15061).

Il ruolo di una strada provinciale, infatti, non può essere limitato a trasmettere a valle ciò che essa riceve da monte; se appena si consideri che gli eventi dannosi di cui è causa ben potevano essere annullati a mezzo di opere di contenimento e regimentazione delle acque piovane.

L'Amministrazione convenuta esclude, inoltre, la propria responsabilità sostenendo l'eccezionalità ed imprevedibilità delle alluvioni verificatesi nel 1996 e 1998.

In verità, tale deduzione non si palesa conducente.

La circostanza che sia stato dichiarato lo stato di emergenza in dipendenza dell'eccezionalità dell'evento non fa venir meno la responsabilità per danni provocati all'attrice da eventi ulteriori, occasionalmente collegati con le abbondanti ed eccezionali piogge in questione.

Il terreno dell'attrice, come emerso dalle risultanze processuali, infatti, ha subito danni a causa non dell'alluvione bensì della mancata regimentazione delle acque che si sono incanalate lungo la strada provinciale.

Risultano, pertanto, infondate le affermazioni di parte convenuta circa l'imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi, asseritamente tali da esimere la Provincia da qualsiasi responsabilità; è orientamento giurisprudenziale costante quello che ritiene che *"in sede di valutazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni derivanti da un'inondazione, viene esclusa la eccezionalità del fenomeno meteorologico se esso, pur attingendo a livelli di notevole entità, non sia stato tale da potersi considerare*



assolutamente imprevedibile e da costituire un caso di forza maggiore"

(T.S.A.P., 3 novembre 1987 n. 78).

Deve, quindi, ritenersi sussistente il nesso di causalità fra i danni ricevuti da un fondo e l'illecito se, in seguito ad accertamenti, sia emerso che i danni stessi sono stati provocati da allagamenti causati dalla completa assenza di accorgimenti tecnici idonei a scaricare le acque piovane, defluenti dalla strada provinciale direttamente sui terreni a quota inferiore.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che, nella specie, la Provincia non può ritenersi esonerata da responsabilità risarcitoria, in quanto la causa del danno consiste nell'enorme quantità d'acqua proveniente dalla strada provinciale Massa San Giovanni — Massa S. Lucia che è tracimata ed ha invaso il fondo in oggetto.

Si osserva, inoltre, che la circostanza (eccezionalità dell'evento piovoso) è stata puntualmente esclusa dal C.T.U. (nella relazione che analitica e motivata può recepirsi ai fini della decisione) che ha accertato un difetto di progettazione e di esecuzione della strada in questione, quanto allo smaltimento delle acque, specie in presenza di precipitazioni di una certa intensità.

Nonostante l'esplicita richiesta rivolta sia al consulente tecnico dell'Amministrazione convenuta durante lo svolgimento delle operazioni peritali nonché alla stessa Provincia con nota protocollata il 2 novembre 2001, risulta che il C.T.U. non abbia ricevuto alcuna comunicazione in merito agli elaborati tecnici presi a supporto per la realizzazione del muretto perimetrale descritto in precedenza.

Alla luce di quanto sopra, il C.T.U., considerando verosimile la circostanza che l'esecuzione del tipo di parapetto perimetrale riscontrato sui luoghi non scaturisca da una scelta progettuale bensì da scelta contingente in ordine alla tipologia di delimitazioni da adottare che normalmente gli operai della Provincia Regionale, sotto la direzione lavori di un tecnico dello stesso ente, mettono in opera, "ritiene che il manufatto in questione risulti inadatto al convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche e che detta carenza progettuale di previsione, unitamente alla particolare intensità dell'evento meteorico descritto in atti, abbia certamente determinato la concreta gravità

PN



del danno riscontrato nel fabbricato e nel fondo della ricorrente" (pag. 11 depositata il 28 novembre 2001).

Il ripetersi di tali eventi ad ogni fenomeno piovoso è, del resto, sufficiente ad escluderne l'eccezionalità, pretestuosamente invocata dalla Provincia convenuta, che, non solo non ha provveduto *ab origine* a realizzare le opere necessarie, ma ha anche trascurato di eseguire i lavori ordinati dal Tribunale per impedire che dalla strada provinciale derivassero ulteriori danni per il fondo dell'attrice.

La Provincia Regionale di Messina, infatti, non ha realizzato né le 2 cunette descritte alle pagine 11 e 12 della relazione di consulenza a firma Ing. Santi Mangano depositata il 28 novembre 2001, in esecuzione dell'ordinanza cautelare dell'1 febbraio 2002, né tanto meno un nuovo pozzetto e un tombino di attraversamento stradale come da progetto della stessa depositato con istanza 1 marzo 2002 e ritenuto idoneo come da verbale all'udienza del 17 aprile 2002.

Si aggiunga che il giudizio espresso dal perito incaricato dagli odierni concludenti Dott. Tignino è risultato confermato dalle valutazioni effettuate dal C.T.U., il quale ha accertato senza ombra di dubbio il nesso eziologico esistente tra lo straripamento delle acque piovane e l'assenza di adeguate edificazioni in grado di evitare e/o limitare l'evento calamitoso.

Nella C.T.U. depositata il 28 novembre 2001, l'ing. Santi Mangano riconosceva che *"un tratto della strada provinciale - colorato in rosso nell' allegata planimetria - posto a monte del tornante per un tratto di m 150 circa, risulta privo di ogni opera atta a regimentare le acque meteoriche che in esso si riversano. Tali acque superficiali, non trovando, inoltre, sfogo lungo la delimitazione nord della strada provinciale data la presenza al piede dei blocchi in calcestruzzo ed in prosecuzione degli stessi dei cordoletti aventi altezza, rispetto alla sede carrabile, pari a 10-15 cm, si riversano interamente verso il tornante sottostante e successivamente, parte delle stesse acque, incanalandosi nel varco di m 2,00 (passaggio agricolo) descritto in precedenza, si immettono nell'impluvio sottostante in direzione del fondo e della casa colonica della ricorrente" (pag. 8).*



Si deve concludere, pertanto, *"con il riconoscere la sussistenza degli inconvenienti e dei pericoli lamentati dalla ricorrente, addebitandone le cause al dilavamento del terreno sottostante l'immobile prodotto dalle acque che in occasione dell'evento meteorico descritto in atti si sono riversate dal varco posto sulla strada provinciale interessando dapprima i fondi sottostanti ed in ultimo il fabbricato della Sis.ra Filloramo"*

(pag. 10).

E' emerso altresì dalle risultanze probatorie che a causa della mancata realizzazione delle opere di regimentazione delle acque piovane da parte dell'Amministrazione, il fondo della ricorrente ha subito numerosi danni, in particolare la distruzione di 15 piante di olivo e varie lesioni alla casa colonica che ne mettono tuttora in pericolo la stabilità.

Secondo il C.T.U. infatti, *"si riscontrano cedimenti lunghi, in relazione ai quali le lesioni assumono un andamento subverticale e risultano ubicate sui bordi o nelle mezzerie del cedimento, e cedimenti intermedi corti, in relazione ai quali le lesioni iniziano dagli spigoli di porte e finestre, assumono nel breve tratto la caratteristica inclinazione a 45° per poi propagarsi in modo verticale secondo la linea di minore resistenza. Il quadro fessurativo descritto in precedenza, preoccupante per la staticità dell'intero fabbricato, è un chiaro indice di un sistema tensionale gemitosi nella struttura dell'immobile della ricorrente, che è riconducibile a cedimenti differenziali del terreno di fondazione determinati, verosimilmente, dal dilavamento delle acque superficiali e ol media profondità le quali, a causa dell'evento meteorico descritto in atti, dopo essersi riversate nello spazio di isolamento posto sul retro dell'immobile, si sono infiltrate alla base dello stesso per dopo sfociare nel fondo antistante anch'esso interessato da frane e smottamenti"* (pag. 9 consulenza tecnica depositata 28 novembre 2001).

Dalle letture compiute utilizzando un deformometro ad alta precisione in corrispondenza delle fessure più profonde *"si è verificato che la variazione maggiormente significativa è da attribuire allo scostamento presente tra la prima e la seconda lettura, peraltro, riscontrabile su tutti i punti di misura e che ha prodotto una leggera rotazione/traslazione dello stabile. Per quanto attiene all'evoluzione dello stato fessurativo, dall'esame dei grafici riportati*

P 2

TRIBUNALE DI MESSINA



nella relazione redatta dalla Tecno Consulting s.r.l. (Ali. 8), si attenziona, in particolare modo, la risposta del fabbricato alle sollecitazioni esterne che in caso di eventi meteorici di media-significativa intensità (come quello del 1996 citato in atti o quello minore verificatosi nel periodo novembre-dicembre 2002 di cui all'aggravio delle lesioni riscontrate dagli scriventi) possono determinare spostamenti significativi del manufatto con pericolo alle persone e cose presenti" (pag. 20 dell'integrazione alla C.T.U. depositata il 20 settembre 2004).

Ne deriva la condanna della Provincia Regionale di Messina al risarcimento in forma specifica consistente: 1) nella realizzazione di un muro di sostegno in c.a. su fondazioni profonde (pali trivellati) a valle del fabbricato, lungo il fronte della scarpata originatasi in seguito allo smottamento; 2) nel ripristino del muro di contenimento posto a valle dell'edificio e della porzione dei terrazzamenti elisi; 3) nel ripristino facciata principale dell'edificio 4) sistemazione dei terrazzamenti a monte del fabbricato; 5) nel risarcimento del danno per equivalente pari a Euro 27.673,80 per reimpianto e mancati redditi dell'oliveto, così come risultano dalle conclusioni dell'integrazione alla C.T.U. depositata il 20 settembre 2004 nonché dalla relazione di consulenza tecnica di parte del Dott. Geologo Antonio Gambino depositata nel novembre successivo.

Inoltre, al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. unite 17/02/1995 n. 1712) la somma riconosciuta a titolo di risarcimento va rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso al giorno della decisione e sulle somme anno per anno rivalutate devono farsi decorrere altresì gli interessi al tasso legale, ciò fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

P.Q.M.

Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa

TRIBUNALE DI MESSINA



Condanna Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente "pro tempore" al risarcimento in forma specifica a favore di parte attrice consistente: 1) nella realizzazione di un muro di sostegno in c.a. su fondazioni profonde (pali trivellati) a valle del fabbricato attoreo, lungo il fronte della scarpata originatasi in seguito allo smottamento; 2) nel ripristino del muro di contenimento posto a valle dell'edificio e della porzione dei terrazzamenti elisi; 3) nel ripristino facciata principale dell'edificio 4) nella sistemazione dei terrazzamenti a monte del fabbricato;

Condanna altresì la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente "pro tempore" al risarcimento in favore di parte attrice del danno per equivalente pari a Euro 27.673,80 per reimpianto e mancati redditi dell'oliveto, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat del costo della vita con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso ad oggi; sulle somme anno per anno rivalutate devono farsi decorrere altresì gli interessi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata fino al soddisfo;

Condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente "pro tempore" a rifondere all'attrice ^{ATRICE} le spese di giudizio che liquida in Euro 300,00 per spese, Euro 1.200,00 per competenze ed Euro 1.800,00 per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge e altri rimborsi spese CTU come liquidate in aut. *Q*

Così deciso in Messina, li 18/02/2007

Il Giudice

(Avv. Carolina La Torre)

C. La Torre

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
06 - 6 MAR. 2007
Il Funzionario di Cancelleria (D.ssa Caterina Barbaro)

Barbaro

REGISTRATO IL N.
 ESATTO IL
 GIURO
 PAGAMENTO ESEGUITO DA



A. Scatta
Fillorano Romano
8-4-02

F. b IL CANCELLIERE
(Dott. G. Sgroi)

8-4-02

IL CANCELLIERE
(Dott. G. Sgroi)

solche

conforme all'originale
presenti dalla legge.

20.4.02

UFFICIO GIUDIZIARIO

CARISTI Dott. SANTINA
Uff. Giudiziaro
COTE APPELLO MESSINA

UNITA
COSTO
COMMISSIONE
SENZA MARCA
DA BOLLO DI 3

Messina

20.4.02
Uff. Giudiziaro

CARISTI Dott. SANTINA
Uff. Giudiziaro
COTE APPELLO MESSINA

UFFICIO GIUDIZIARIO
COTE APPELLO MESSINA

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Messina ho notificato il superiore atto, mediante consegna di copia conforme all'originale alla PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore*, c/o lo studio dell'AVV. ALESSIA GIORGIANNI, Via XXIV maggio n. 61, a mani

[Handwritten signature]

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore*, C.so Cavour, Palazzo dei Leoni, a mani

A mani proprie *dell' uf*
A mani del collega *Cavour*
A mani della *20/5/98*
Messina li



UFFICIO UNICO NOTIFICHE GIUDIZIARIE
COURT OF APPEAL OF MESSINA
COURT OF APPEAL OF MESSINA

ANTONIO S
14-98122 M.
090.770298

1+188

1+188

Cronologia R.

A	1	2	6	1163
ENH	1.1	1.2	7.5	1163
Taxider				
Taxider				
10%				
Taxider				

84%

6

15/10/2011



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° DIPARTIMENTO - 1° UFFICIO DIRIGENZIALE
VIABILITA' LL.PP. AREA METROPOLITANA

prot. n° 1339/8/1

data 22/05/09

OGGETTO: Causa "Filloramo Rosaria c/ Provincia. Danni al fondo sito sulla S.P. Massa S. Giovanni – S. Lucia. Sollecito.

All' Ufficio Legale

1° Dip. 3° U.D.

SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 2497/131 del 19/05/09 si comunica, che allo stato attuale non si hanno risorse economiche per procedere all'esecuzione dei lavori per cui questo Ente è stato condannato ad eseguire con sentenza del Giudice del Tribunale di Messina .

Considerato che per la redazione di un progetto specifico, l'inserimento dell'opera nel Programma Triennale dell'Ente ed il reperimento delle somme, necessita lunghi tempi burocratici, si potrebbe divenire ad una transazione.

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Celj

2580/131
25 MAG. 2009

cf

800-291014

NUMERO VERDE PROVINCIA



MINISTRO
Geom. Carmelo Caldarera

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO

Difesa suolo e Protezione Civile – Viabilità 1° Distretto

VIABILITA' 1° DISTRETTO

prot. n° 3765/4.11.

data 26/11/09

OGGETTO: Causa "Filloramo Rosaria c/Provincia. Danni al fondo sito sulla S.P. Massa S. Giovanni – S. Lucia. Sollecito.


Al Signor Dirigente
1° Dip. U.O. Legale e
Contenzioso

SEDE

Facendo seguito alla nota n° 1339/7°1° del 22/05/09, inerente la sentenza n° 452/08 emessa dal Tribunale di Messina nella causa promossa da Filloramo Rosaria c/Provincia, in relazione alla condanna del risarcimento in forma specifica nella realizzazione di un muro di sostegno in c.a. su fondazione profonda (pali trivellati) e ripristino di un muro di contenimento, si comunica che il computo metrico estimativo relativo all'esecuzione dei lavori, aggiornata al "nuovo prezzario regionale per le opere pubbliche della Regione Siciliana – anno 2009", ammonta ad € 81.350,84 IVA compresa, salvo altri oneri (spese tecniche, imprevisti, oneri per discarica).

Si precisa che quest'ufficio non dispone di risorse per l'esecuzione dei succitati lavori, anche se, qualora i lavori fossero appaltati dall'Amministrazione, si potrebbe economizzare un ribasso valutabile intorno al 20% - 25%.

Si allega computo metrico estimativo.



Il Dirigente

(Ing. Giuseppe Celi)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N	N° Elenco	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	4.1.1/1	Trasferimento Apparecchiatura Trivella Autocarrata - Gommata	n. 1,00	€ 2.830,00	€ 2.830,00
2	4.1.2/4	Palo Trivellato 15,00 * 14,00	m. 210,00	€ 67,70	€ 14.217,00
3	4.1.9	Fornitura e posa in opera all'interno dei pali trivellati per le verifiche metriche 2,00 * 15,00 =	m. 30,00	€ 7,59	€ 227,70
4	3.2.1/2	Acciaio in barre	Kg. 17640	€ 1,49	€ 26.283,60
5	3.1.4/16	Conglomerato cementizio Rck=25N/mm2	mc. 57,20	€ 119,60	€ 6.841,12
6	3.2.1/2	Acciaio in barre	Kg. 3432	€ 1,49	€ 5.113,68
7	3.2.3	Casseforme	mq. 176	€ 18,40	€ 3.238,40
8	A.P. 1	Muro in pietrame	mc. 13,6	€ 277,00	€ 3.767,20
9	21.1	Rimozione di intonaco	mq. 28	€ 9,54	€ 267,12
10	21.1.2/10	Consolidamento di parete	mq. 28	€ 57,10	€ 1.598,80
11	9.7	Intonaco per esterni	mq. 20	€ 21,90	€ 438,00
12	9.1	Intonaco civile	mq. 8	€ 18,50	€ 148,00
13	11.01	Tinteggiatura con pittura lavabile	mq. 75	€ 4,29	€ 321,75
14	A.P. 2	Sistemazione terreno per realizzazione dei e muro in pietrame A corpo	n. 1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
A Riportare					€ 67.792,37

N° Elenco	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	<i>Riporto</i>			€. 67.792,37
	Sommano i lavori			€. 67.792,37
	I.V.A 20%			€. 13.558,47
	TOTALE COMPLESSIVO			€. 81.350,84



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITA' 1° DISTRETTO

N° 1627/1° Allegati N°

Risposta alla nota

Messina, 21 GIU. 2011

Del

OGGETTO : Causa - Filloramo Rosaria c/Provincia. Sent. 452/08, determinazione oneri accessori lavori.

Al Signor Dirigente
1° Dipartimento
U.O. Legale e Contenzioso

SEDE

In riferimento alla predisposizione della deliberazione di riconoscenza del debito portata dalla sentenza in oggetto, si comunica che la quantificazione in termini percentuali della somma dovuta per oneri aggiuntivi richiamati nella ns precedente nota n. 3765/4°/1° del 26.11.09, si aggira intorno al 10%, relativamente a spese tecniche, oneri discarica, imprevisti.

IL DIRIGENTE

(Ing. G. ppe Celi)



2396/0L
21 GIU. 2011

RC 28/01

Prof. Avv. Antonio Saitta

VIA F. BISAZZA, 14 - 98122 MESSINA - TEL. FAX 090/770227/8

Messina ²⁴ novembre o 2010

Raccomandata a. **RAM**

1° DIP. Aff. Legali

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
29 NOV 2010
1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

Ill. mo Sig. Presidente
 Provincia Regionale di Messina
 Ufficio legale
 1° Dip. 3° U.D. 1° U.O.
 Palazzo Dei Leoni
 98122 Messina

PROVINCIA REGIONALE
 DI MESSINA
 ENTRATA
 01/12/2010
 Protocollo n°0041834/10

Oggetto: Rosaria Filloramo / Provincia Regionale di Messina
 (Trib. Me R G. n. 3367/00 Sentenza n. 452/08).

La presente in nome e per conto della Sig.ra Rosaria Filloramo, che ad ogni effetto sottoscrive, per esporre e rappresentare quanto segue.

Come già evidenziato dettagliatamente nella mia nota A.R. del 20 febbraio 2009 (che allego alla presente) il credito complessivo vantato dalla mia assistita in virtù della sentenza in oggetto ad oggi ammonta ad € 164.605,65, in quanto alla somma di € 161.974,17 richiesti con la nota prefata devono aggiungersi € 2.631,48 per interessi e rivalutazione maturati successivamente al 20 febbraio 2009.

Per quanto sopra esposto la Sig.ra Filloramo dopo i numerosi incontri inter partes sostenuti pro bono pacis prima di dare esecuzione alla sentenza prefata sarebbe disponibile a ricevere a saldo e stralcio la somma di **€ 150.000,00.**

Per venire incontro ulteriormente alle esigenze di bilancio di codesto Spett.le Ente il superiore pagamento potrà da Voi essere eseguito a partire dal prossimo mese di gennaio ed entro i primi sei mesi del 2011.

Si resta in attesa di un Vostro riscontro che in caso di accoglimento della presente proposta dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente. In difetto si darà esecuzione alla sentenza senza ulteriore avviso.

Distinti saluti

Sig.ra Rosaria Filloramo

Prof. Avv. Antonio Saitta

[Handwritten signature of Rosaria Filloramo]

[Handwritten signature of Prof. Avv. Antonio Saitta]

02 DIC. 2010
 5153/UL

[Handwritten notes at the bottom of the page]